



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 269 del 04/10/2019

OGGETTO : MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'anno duemiladiciannove il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 12,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO- LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI

Premesso che:

il comma 363 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha modificato il decreto-legge n. 101 del 2013 abrogando la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 4;

i commi 360-367 della citata legge, concernenti le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, hanno ammesso l'utilizzo delle graduatorie concorsuali solo per la copertura dei posti messi a concorso e hanno modificato, in via transitoria, i termini di vigenza delle graduatorie medesime;

in particolare il comma 361, nel prevedere che le graduatorie dei concorsi siano utilizzate "esclusivamente" per la copertura dei posti messi a concorso, impedisce l'utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione;

I commi 361 e 365 hanno previsto, con riferimento alle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie;

tali termini sono stati modificati, in via transitoria, dal comma 362, che ha posto termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre è stato confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019;

i sopra citati commi della legge n. 145 del 2018 sono stati modificati di recente dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dall'articolo 14-ter, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dall'articolo 33, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

In particolare, il comma 361 è stato modificato dall'art. 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha aggiunto, dopo le parole «a concorso», *«nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»*;

Considerato che la recente deliberazione n. 36/2019/PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sardegna ha evidenziato come:

i due interventi normativi hanno una ratio differente in quanto “il primo (decreto-legge n. 101 del 2013) si colloca in un quadro normativo da cui emerge una preferenza per l’assunzione di personale mediante lo scorrimento di graduatorie, proprie o altrui, il secondo (legge n. 145 del 2018), con le disposizioni innanzi richiamate, ha introdotto una evidente discontinuità con gli interventi normativi precedenti;

“la regola introdotta dal menzionato art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018 determina una inversione di tendenza nella utilizzabilità delle graduatorie di concorso, non consentendo più lo scorrimento da parte di altre amministrazioni, né da parte della medesima Amministrazione che intendesse utilizzare una propria graduatoria, ancora efficace, per la copertura di un posto diverso da quelli messi a concorso”;

Preso atto quindi che:

lo scorrimento della graduatoria viene limitato, a partire dal 2019, alla sola possibilità di attingere ai candidati “idonei” per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti scoperti nel periodo di permanente efficacia della graduatoria medesima;

Il principio espresso nel comma 361 ha uno specifico ambito applicativo, anche dal punto di vista temporale, riferendosi alle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019;

tale principio non trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato, come affermato nella recente deliberazione n. 41/2019/PAR sezione regionale di controllo per le Marche, in virtù della quale Il citato comma 363 dell’art. 1 non ha abrogato il comma 1 dell’art. 4 del richiamato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che ha modificato l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, prescrivendo l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere ad assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse;

Considerato che ad oggi non risulta stabilito il termine per il “previo accordo” per l’utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni e quindi non vi sono motivi per discostarsi da quanto evidenziato nella deliberazione n. 124/2013 la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Umbria in virtù della quale:

“la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo accordo”, di cui all’art. 3, comma 61, della l. n° 350/2003, ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o, addirittura, alla “indizione della procedura concorsuale”;

“In realtà, l’art. 3, comma 61, appena citato dispone anzitutto la “proroga” di graduatorie approvate già prima dell’entrata in vigore della l. n° 350/2003, all’evidente fine di consentirne l’utilizzazione da parte di altre Amministrazioni. Da questo punto di vista, perciò, sarebbe del tutto irrazionale – per impossibilità di concreta applicazione – la norma stessa, se davvero essa dovesse richiedere, per l’utilizzazione delle predette graduatorie, il “previo accordo tra le Amministrazione interessate”, da realizzare prima della “formale approvazione” delle graduatorie medesime, o – peggio – prima della “indizione della procedura concorsuale”;

Ritenuto, anche al fine di recepire il nuovo regime di discontinuità imposto dalle novità normative sopra riportate, in ragione del quale l’assunzione, mediante scorrimento delle graduatorie proprie o di altri enti, dal 1.1.2019, da opzione preferita si trasforma in opzione più vincolata, procedere alle modifiche ed integrazioni del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ritenute necessarie

Propone di deliberare

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI INTEGRARE il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Agropoli aggiungendo la lett. e) all'art. 59 co. 1 "Modalità di assunzione e di accesso ai profili professionali" e l'art. 59 bis "Accesso esterno mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti per la copertura di posti a tempo indeterminato" nel seguente senso:

Art. 59. Modalità di assunzione e di accesso ai profili professionali

...

e) Utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, in seguito a concorsi/selezioni pubbliche, indetti prima del 1.1.2019, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profili professionali corrispondenti a quelli da ricoprire e regime giuridico omogeneo, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 59 bis;

Art. 59 bis. Accesso esterno mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti per la copertura di posti a tempo indeterminato.

1. Il Comune di Agropoli, con riferimento a concorsi/selezioni pubbliche indetti prima del 1.1.2019, può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie in corso di validità approvate da altre amministrazioni pubbliche per le seguenti motivazioni:

semplificazione dei procedimenti di assunzione e nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

2. L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici avviene alle seguenti condizioni:

a) assenza di graduatorie valide nel Comune di Agropoli per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;

b) corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende ricoprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;

c) omogeneità del regime giuridico del posto che si intende ricoprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.

3. L'utilizzo delle graduatorie è disciplinato da un previo accordo da stipularsi con gli enti individuati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) enti del comparto Regioni-Autonomie locali con i quali il Comune di Agropoli condivide la gestione di servizi mediante il ricorso alle forme associative di cui all'art. 32 del D.lgs. 267/2000 (Unioni dei Comuni e altri Enti aderenti);

b) enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nella provincia di Salerno;

c) enti di comparti diversi aventi sede (anche operativa) nella provincia di Salerno;

d) enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nelle altre province della regione Campania con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli;

e) graduatorie di enti di comparti diversi aventi sede (anche operativa) nella regione Campania con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli;

f) graduatorie di enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sedi nelle province di regioni limitrofe con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli;

g) graduatorie di altri enti presenti nel territorio nazionale anche di comparti diversi. A parità di priorità si sceglie la graduatoria più recente, avuto riguardo alla data di approvazione della stessa.

3. Individuata la graduatoria, che viene utilizzata ai fini della copertura dei posti indicati, si procede al suo utilizzo, previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta

assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.

4. Ai fini della copertura dei posti previsti, in caso di esaurimento della graduatoria, si procede all'utilizzo di altre graduatorie selezionate secondo l'ordine di priorità indicate al comma 2;

DI MODIFICARE la lettera b) dell'art. 60 co. 1 e l'art. 64 nel seguente senso:

Art. 60. Assunzioni a tempo determinato

...

b) attingendo ad eventuali graduatorie di altri Comuni previo accordo da stipularsi con gli enti individuati utilizzando i criteri di priorità di cui all'art. 59 bis;

...

Art. 64. Graduatoria dei concorsi - Efficacia

Le graduatorie dei concorsi conservano efficacia per tre anni dalla data di approvazione.

Ove risultanti da procedure concorsuali bandite prima del 1.1.2019 sono utilizzate per l'eventuale copertura dei posti di pari categoria e profilo professionale che si vengono a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Ove risultanti da procedure concorsuali bandite dopo il 1.1.2019 sono utilizzate:

per la copertura dei posti messi a concorso;

per la copertura dei posti che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori;

per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.”;

DI DARE comunicazione del presente atto ai Responsabili di Area;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio ai fini della Pubblicazione;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio competente al fine di aggiornare le sezioni interessate del sito web dell'Ente – Link “Amministrazione trasparente” – Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti Comunali;

DI DICHIARARE, ravvisata l'urgenza, con votazione separata ed all'unanimità favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del TUEL.

Firma proponente f.to dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio Segreteria

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.gs.267/2000, per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Agropoli li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco Minardi

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 10/10/19

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 10/10/2019

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo